

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Custodia e responsabilità

E' il custode, se vuole andare esente da responsabilità, a dover provare che il danno è stato causato non dalla cosa, ma da un caso fortuito; se dunque vi è incertezza su questo nesso di causa (ovvero tra il caso fortuito ed il danno, non tra la cosa e il danno), resta ferma la responsabilità del custode.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.10.2017, n. 25839

...omissis...

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 4.

Deduce, al riguardo, che la sentenza d'appello è nulla per violazione dell'art. 132 c.p.c..

Assume che tale nullità deriverebbe dall'adozione d'una motivazione "viziata", e che la motivazione sarebbe viziata perchè la Corte d'appello ha:

(a) trascurato di esaminare le analitiche censure mosse dall'appellante alla decisione del Tribunale, ed alla consulenza tecnica eseguita in quel grado di giudizio;

(b) pedissequamente richiamato gli argomenti adottati dal Tribunale, senza "autonomamente delineare l'iter logico argomentativo che ha condotto al rigetto dell'appello".

1.2. Il motivo è infondato.

Una sentenza di merito può dirsi nulla per un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, in due soli casi:

(-) quando la motivazione manchi del tutto;

(-) quando la motivazione sia totalmente incomprensibile (così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nessuna di queste due ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale la Corte d'appello ha dato conto delle ragioni che a suo avviso escludono la responsabilità del convenuto (pp. 5 e 6 della sentenza impugnata). Nemmeno una sentenza può dirsi "nulla", ex art. 132 c.p.c. , nel caso in cui il giudice non abbia esaminato e confutato analiticamente tutti gli argomenti difensivi spesi dalle parti: il giudice di merito non ha infatti un tale obbligo, e può limitarsi a fondare la propria decisione su argomenti incompatibili con quelli prospettati dalle parti.

Lo stabilire, poi, se gli argomenti adottati dal giudice di merito siano coerenti o meno con le prove raccolte, ovvero se queste consentivano altre soluzioni, sono tipiche questioni di fatto, non prospettabili in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 3. E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 2051 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato tale norma in quanto:

(-) essendo stato dimostrato il nesso tra la proprietà del convenuto e le infiltrazioni, il convenuto era tenuto a risponderne a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 2051 c.c. ;

(-) in ogni caso l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno doveva rimanere a carico del custode.

2.2. Il motivo è infondato.

Nonostante la sua intitolazione, il motivo in larga parte torna a insistere sulla erroneità del modo in cui la Corte d'appello ha valutato le prove, ed in questa parte la censura è ovviamente inammissibile. E', invece, infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 2051 c.c. , in quanto la Corte d'appello ha negato la sussistenza d'un valido nesso causale tra la proprietà del convenuto e il danno patito dall'attrice, e dunque non v'è stata alcuna violazione dell'art. 2051 c.c..

V'è solo da aggiungere che non giova alla ricorrente la decisione di questa Corte n. 19045 del 2010, da essa invocata.

In quella sentenza, infatti, non si è affatto affermato il principio secondo cui, quando all'esito del giudizio permanga incertezza sul nesso di causa tra la cosa ed il danno, il custode debba rispondere di quest'ultimo.

Si è affermato un principio ben diverso, e cioè che è il custode, se vuole andare esente da responsabilità, a dover provare che il danno è stato causato non dalla cosa, ma da un caso fortuito; se dunque vi è incertezza su questo nesso

di causa (ovvero tra il caso fortuito ed il danno, non tra la cosa e il danno), resta ferma la responsabilità del custode.

Per contro, l'incertezza sull'esistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa e il danno, poichè investe uno dei fatti costitutivi della pretesa, non può che comportare il rigetto della domanda, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c..

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c. , comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

pqm

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Sviluppo 80 sxxx alla rifusione in favore di Cxxxx delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Sviluppo 80 s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017